

N. 2399 di repertorio

N. 1923 di raccolta

VERBALE DI ASSEMBLEA

DI ASSOCIAZIONE

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventidue, il giorno otto del mese di luglio.

8 luglio 2022.

In Milano, nel mio ufficio secondario in Largo Donegani n. 2.

Io sottoscritto **Avv. Diego Apostolo**, notaio in Opera, iscritto presso il Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Milano, Busto Arsizio, Lodi, Monza e Varese, avendone ricevuto espresso mandato, procedo alla redazione e sottoscrizione del verbale del **Consiglio Direttivo** della associazione

"REA, Reagire alla violenza"

con sede in Milano, via Tintoretto n. 5, codice fiscale 12408000961, tenutasi in videoconferenza alla mia costante presenza in data odierna dalle ore 10:50 (dieci e cinquanta) alle ore 11:25 (undici e venticinque) per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Approvazione delle modifiche richieste dal settore Politiche del Lavoro e Welfare, ufficio Terzo Settore della Città Metropolitana di Milano, in riferimento alla istanza di iscrizione della Associazione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, presentata in data 7 giugno 2022, protocollo n. 15110.
2. Varie ed eventuali.

Premesso che:

- l'intervento in assemblea mediante mezzi di telecomunicazione - ove consentito dallo statuto o comunque ammesso dalla vigente disciplina - può riguardare la totalità dei partecipanti alla riunione, ivi compreso il presidente;
- le clausole statutarie che prevedono la presenza del presidente e del segretario nel luogo di convocazione (o comunque nel medesimo luogo) devono intendersi di regola funzionali alla formazione contestuale del verbale dell'assemblea, sottoscritto sia dal presidente sia dal segretario;
- esse pertanto non impediscono lo svolgimento della riunione assembleare con l'intervento di tutti i partecipanti mediante mezzi di telecomunicazione, potendosi in tal caso redigere successivamente il verbale assembleare con la sottoscrizione del solo notaio in caso di verbale in forma pubblica;
- il presente verbale viene redatto, su richiesta della società medesima e per essa dal Presidente dell'assemblea, nei tempi necessari per la tempestiva esecuzione degli

AGENZIA
DELLE ENTRATE
Milano DP I
08/07/2022
N.ro. 58788
Serie 1T
Esatti € 356,00

obblighi di deposito e pubblicazione, e nel rispetto di quanto previsto dalla Massima n. 187 del giorno 11 marzo 2020 del Consiglio Notarile di Milano - Commissione Società - nonché dall'articolo 106 del D.L. 17 marzo 2020 n. 18 convertito, con modificazioni, dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27, con termine di cui al comma 7 del citato art. 106 (relativo allo svolgimento delle assemblee di società ed enti) prorogato al 31 luglio 2022 in virtù di quanto previsto dall'art. 3 del c.d. Decreto Milleproroghe (d.l. 30 dicembre 2021, n. 228) e dell'art. 20 del vigente statuto dell'Associazione.

Tanto premesso,

do atto che l'assemblea si è svolta come segue.

I lavori assembleari hanno avuto inizio dalle ore 10:50 dieci e cinquanta) alle ore 11:25 (undici e venticinque) circa.

Ha assunto la presidenza dell'assemblea, ai sensi dell'articolo 20, comma 1 del vigente statuto, l'Avv. **BELLONI Silvia**, nata a Milano il 12 maggio 1968, residente a Milano in viale Bezzi n. 75, codice fiscale BLL SLV 68E52 F205T, domiciliata per la carica presso la sede sociale, nella sua qualità di Presidente del Consiglio Direttivo della suddetta Associazione la quale ha rivolto a tutti gli intervenuti il suo più cordiale benvenuto e ha proposto all'assemblea di nominare me notaio quale segretario della presente assemblea, con l'incarico di assistenza per lo svolgimento dei lavori assembleari e di redazione del verbale.

In mancanza di contrari o astenuti, il Presidente mi ha confermato l'incarico quale segretario della presente riunione.

Quindi il Presidente ha dichiarato che la presente assemblea si è riunita in forza di precedenti intese tra tutti gli aventi diritto il giorno 8 luglio alle ore

e che il luogo di svolgimento dell'assemblea è presso il mio ufficio secondario.

A questo punto il Presidente procede all'accertamento della legittimazione di coloro che intervengono in assemblea e constata che:

- sono presenti, in proprio mediante collegamento in videoconferenza, tutti gli associati, nonché soci fondatori, e precisamente, le signore:

* Avv. **BELLONI Silvia**, collegata in videoconferenza;

* Dott.ssa **SACCHI Maria Silvia**, collegata in videoconferenza;

* Dott.ssa **PICIERNO Giuseppina**, collegata in videoconferenza;

- che per l'Organo Direttivo sono presenti:

* Avv. **BELLONI Silvia**, (Presidente) collegata in videoconferenza;

* Dott.ssa **SACCHI Maria Silvia**, (Consigliere) collegata in videoconferenza;

* Dott.ssa **PICIERNO Giuseppina**, (Consigliere) collegata in videoconferenza;

- che non esistono Organi di Controllo nè sussiste alcuna delle condizioni che li rendano obbligatori.

Avendo terminato di fornire le informazioni preliminari, il Presidente procede a dare atto di quanto disposto dall'odierno statuto e quindi:

-- accertata la legittimazione all'intervento e al voto;

-- accertato che i soggetti che partecipano alla presente Assemblea per mezzo del predetto sistema di comunicazione in videoconferenza, sono stati identificati dal Presidente e hanno confermato di poter liberamente e adeguatamente interagire nella riunione in tempo reale e di poter visionare, ricevere e inviare documenti,

ha dichiarato

l'assemblea validamente costituita in forma totalitaria e legittimata a deliberare sul citato ordine del giorno.

Il Presidente, presa la parola, ha iniziato quindi la trattazione dell'unico punto all'ordine del giorno ed ha esposto all'assemblea che si rende opportuno modificare il testo del vigente statuto ai fini della iscrizione della associazione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), conformandosi alle indicazioni ricevute dal settore Politiche del Lavoro e Welfare, ufficio Terzo Settore della Città Metropolitana di Milano in riferimento alla richiesta di iscrizione presentata in data 7 giugno 2022, protocollo n. 15110.

Il Presidente procede alla lettura della missiva ricevuta nella parte inerente alla segnalazione degli articoli da modificare:

Art 5 - "Attività di interesse generale"

*L'articolo statuario, nell'elencare le finalità dell'associazione, **richiama tutte le attività di interesse generale previste dall'art. 5 del CTS.***

Tale indicazione risulta lesiva del principio di trasparenza e di conoscibilità di fatti e atti per gli ETS iscritti al Runts.

Come chiarito nella Nota del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali n. 3650 del 12/04/2019 avente ad oggetto "Statuti degli Enti del Terzo Settore. Individuazione delle attività di interesse generale e delle finalità. Artt. 4 comma 1, 5 comma 1 e 21 del D.lgs. 117/2017":

"L'individuazione di una o più attività di interesse generale non potrà esplicarsi nell'inserimento pedissequo, nello statuto, di un elenco di tutte le attività previste dall'articolo 5 o di un numero di esse tale da rendere indefinito - e come tale non conoscibile - l'oggetto sociale. La varietà dei possibili settori di attività individuati come "di interesse generale" testimonia della volontà del legislatore di garantire agli enti un'ampia

autonomia nell'individuazione della/delle attività attraverso le quali, nel rispetto delle norme particolari che ne disciplinano l'esercizio, meglio conseguire le finalità associative in armonia con la natura, le caratteristiche, la "vocazione" dell'ente. Tale autonomia, d'altro canto, non può portare ad eludere gli obblighi di trasparenza e conoscibilità nei confronti dei terzi o il diritto degli associati (anche futuri) di aderire ad una compagine di cui siano chiaramente individuate (e ragionevolmente collegate tra loro) attività e finalità".

Si richiede pertanto di modificare l'articolo statutario **indicando le attività di interesse generale svolte dall'ente la cui elencazione consente di individuare chiaramente le finalità dell'ETS.**

A partire da tale elenco sarà modificata d'ufficio la relativa sezione sulla piattaforma del Runts.

Art 12 - "Ammissione"

L'articolo richiamato prevede che i soci abbiano diritto di voto in Assemblea solo se maggiorenni.

Nessun diritto di voto invece viene previsto per gli associati minorenni.

L'articolo statutario sopra indicato risulta contrastante con le disposizioni del CTS, in primis con l'art. 24.2, il quale prevede espressamente che "ciascun associato ha un voto".

L'articolo sopra richiamato è espressione del cd. **"principio di democraticità"**, il quale è teso a garantire l'esistenza di una struttura democratica che consenta una partecipazione attiva ed effettiva degli associati alla vita dell'ente.

In virtù del principio di democraticità, tutti gli associati devono poter vantare i medesimi diritti, in particolar modo il diritto di partecipare liberamente alle elezioni delle cariche sociali e alla vita associativa.

Un'altra disposizione del CTS rispetto alla quale gli articoli statutari sopra richiamati risultano contrastanti è l'art. 89, comma 1, lettera a), il quale prevede che agli enti del Terzo Settore non si applichino le disposizioni previste dall'art. 148 TUIR (Testo Unico Imposte sui redditi).

L'art. 148, comma 8, lettera c) TUIR prevede infatti per gli associati o partecipanti maggiori d'età, il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto, l'approvazione dei regolamenti nonché per la nomina degli organi direttivi dell'associazione.

Detta disposizione, per espressa previsione dell'art. 89 CTS, non si applicherà agli enti del Terzo Settore. Pertanto, qualora l'ente preveda la possibilità anche per i minorenni di aderire all'associazione, ad essi dovrà essere garantito il diritto di voto a mezzo degli esercenti la

responsabilità genitoriale.

Secondo quanto chiarito dalle note del Ministero del Lavoro (n. 1309/19 e n. 18244/21), l'esclusione del diritto di voto degli associati minorenni comporta per gli stessi una lesione del loro status di socio.

Anche la Giurisprudenza (Cass. Sez. VI 04.10.2017 n. 23228) ha dichiarato illegittima l'esclusione dal diritto di voto degli associati minorenni, considerato che il relativo esercizio, deve ritenersi attribuito ex lege, per i soci minori, agli esercenti la responsabilità genitoriale sugli stessi.

In particolar modo, la nota ministeriale n. 1309/19, conformandosi alla sentenza della Cassazione sopra richiamata, prevede che:

"sarebbe contrario al principio della parità dei diritti tra gli associati escludere i minorenni dal diritto di voto in quanto: il relativo esercizio, in caso di minore età, deve ritenersi attribuito, ex lege, per i soci minori, agli esercenti la responsabilità genitoriale sugli stessi".

Alla luce di quanto sopra evidenziato, **si chiede di modificare lo statuto, prevedendo la facoltà per gli associati minorenni di esercitare il diritto di voto per il tramite dei soggetti che hanno la responsabilità genitoriale sugli stessi.**

Art. 22 - "Composizione del Consiglio Direttivo"

L'articolo statutario prevede che, ai fini della sostituzione dei membri del Consiglio decaduti, **si possa ricorrere allo strumento della cooptazione.** Tale previsione risulta in contrasto con il Codice del Terzo e nello specifico con l'articolo 26.1, il quale prevede che **nelle associazioni del Terzo settore la nomina degli amministratori spetti all'assemblea** (con esclusione dei casi previsti agli artt. 25 comma 2 e 26 comma 5 del CTS), fermi restando i principi di democraticità, pari opportunità e uguaglianza di tutti gli associati ed elettività delle cariche sociali.

L'articolo citato viene richiamato altresì nella Nota direttoriale n. 18244 del 30 novembre 2021, avente ad oggetto "Quesiti sulla disciplina degli Enti del Terzo Settore", la quale afferma che:

"Per le associazioni del Terzo settore l'elettività delle cariche da parte dell'assemblea, quale organismo democratico rappresentativo dell'intero corpo associativo, distinto dall'organo di amministrazione, rimane in ogni momento prioritaria in quanto caratterizzante e connaturata a tali tipologie di enti.

Pertanto, non si ritiene che per le associazioni del Terzo settore si possa ricorrere de jure alla cooptazione di uno o più amministratori in sostituzione di quelli eletti; appare inoltre non conforme al Codice del Terzo settore una

espressa clausola statutaria in tal senso."

Si segnala inoltre che l'articolo, nel delineare le caratteristiche dell'organo di governo dell'associazione, **omette di indicare che almeno la maggioranza dei membri siano associati o indicati dagli enti giuridici associati.**

Come previsto dall'art. 26, comma 2 CTS:

"La maggioranza degli amministratori è scelta tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti giuridici associati."

Si richiede pertanto di modificare l'articolo statutario:

- garantendo il **principio di elettività assembleare dei membri del Consiglio direttivo;**

- introducendo la specifica che **almeno la maggioranza dei membri siano associati o indicati dagli enti giuridici associati.**

Infine si segnala che lo statuto associativo non riporta una norma che indichi espressamente il **potere generale di rappresentanza in capo agli amministratori e il regime di conoscibilità a terzi di eventuali limitazioni.** Ai sensi dell'art. 26.7 del CTS:

"Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza."

Come specificato nella Nota ministeriale n. 20/2018, tale modifica statutaria è obbligatoria.

Alla luce di quanto sopra evidenziato, si chiede di modificare lo statuto ai fini di rendere le sue disposizioni conformi alle previsioni del Codice del Terzo settore.

Il Presidente ha esposto le singole modifiche da apportare al testo vigente, testo in anticipo comunicato a ciascun componente del Consiglio Direttivo e pertanto a conoscenza di tutti i presenti.

Terminata l'esposizione il Presidente ha domandato ai presenti se qualcuno avesse osservazioni da fare o interventi da registrare; poichè nessuno ha manifestato intenzioni in tal senso ha invitato l'assemblea a deliberare in merito.

L'assemblea, all'unanimità con voto espresso oralmente per accertamento fattone dal Presidente,

HA DELIBERATO

1) di modificare lo statuto sociale nel senso proposto dal Presidente con conseguente modifica degli articoli 5, 12 e 22 come segue:

"Art. 5 - Attività di interesse generale

L'Associazione svolge la propria attività nei settori riguardanti la prevenzione della violenza contro le donne e i minori, attraverso l'attivazione di servizi e

progetti volti al contrasto della violenza di genere in tutte le sue forme, in rete con altre Istituzioni e Associazioni presenti sul territorio nazionale e internazionale. Per il raggiungimento delle predette finalità, l'Associazione eserciterà in via esclusiva o principale le seguenti attività di interesse generale, così come previste dall'art. 5 del DLgs 117/2017:

- a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;
- b) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- c) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281;
- d) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;
- e) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- f) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
- g) cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125, e successive modificazioni;
- h) servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n. 106;
- i) alloggio sociale, ai sensi del decreto del

Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;

- j) accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;
- k) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;
- l) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;
- m) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;
- n) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.

L'associazione, quindi, potrà promuovere, a titolo esemplificativo e non esaustivo, nell'ambito delle attività di interesse generale:

- promozione di politiche di inclusione di genere volte a sostenere una visione democratica e paritaria della società a partire dal riconoscimento del ruolo che il patriarcato ha avuto nella società moderna e del conseguente sbilanciamento nel rapporto tra donne e uomini;
- attività di informazione e sensibilizzazione per la prevenzione della violenza sulle donne attraverso eventi, conferenze e dibattiti;
- attività di informazione e sensibilizzazione per la prevenzione della violenza sulle donne attraverso interventi nelle scuole e percorsi di legalità
- attività di informazione e sensibilizzazione per la prevenzione della violenza sulle donne attraverso campagne di comunicazione;
- attività di informazione e sensibilizzazione per la prevenzione delle molestie sul luogo di lavoro, nonché di ogni forma di discriminazione in tema di pari opportunità;
- attività di informazione e sensibilizzazione per la

prevenzione della violenza assistita delle vittime minori di età;

- attività di supporto, assistenza e accompagnamento delle donne e dei minori, vittime di violenza;
- con riferimento alla "Parental Alienation Syndrom" e tutti i costrutti affini e derivati che comportano la responsabilità diretta di uno dei due genitori per il rifiuto di un minore a vedere l'altro:
 - a. attività di promozione di campagne di comunicazione e analisi di tali costrutti a livello nazionale ed internazionale;
 - b. istituzione di un osservatorio e di un archivio di dati sui casi in oggetto;
 - c. attività di sostegno, assistenza e accompagnamento delle donne accusate, attraverso azioni positive;
 - d. attività di promozione di politiche di public advocacy contro l'utilizzo di tale pratica;
- Istituzione di un osservatorio sull'applicazione della legge 54 del 2006 sull'affido condiviso e relativi impatti sui minori soprattutto ma non solo nei casi di violenza.
- attività volte alla tutela della legalità;
- attività volte alla tutela e alla promozione dell'etica nei giovani e all'interno delle imprese e delle professioni;
- attività volte all'istruzione e alla formazione delle risorse umane;
- attività volte alla tutela e alla promozione del diritto allo studio dei giovani;
- attività volte all'assistenza, al rafforzamento e allo sviluppo istituzionale e municipale:
- attività volte alla lotta al degrado ambientale e sociale;
- attività volte alla tutela e alla valorizzazione della natura e dell'ambiente;
- attività volte alla salvaguardia dei diritti umani e alla tutela dei diritti civili;
- attività volte alla tutela dell'infanzia;
- attività volte alla e allo sviluppo della condizione femminile;
- attività volte allo sviluppo delle nuove tecnologie e delle applicazioni telematico-informatiche;
- attività volte allo sviluppo dei servizi di base.

Art. 12 - Ammissione

Possono far parte dell'associazione persone fisiche che diano pieno affidamento per l'attuazione dei programmi statutari e che condividano le ispirazioni di fondo che animano l'associazione.

L'adesione all'associazione è volontaria.

Il riconoscimento della qualifica di socio si acquisisce a seguito di apposita delibera del Consiglio Direttivo a suo insindacabile giudizio ed è comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati. Nel caso in cui il Consiglio Direttivo rigetti la domanda di ammissione, questi deve comunicare il rigetto al diretto interessato entro sessanta giorni dandone esauritive motivazioni.

L'interessato che ha proposto la domanda può entro sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea, incaricato di deliberare sulle domande non accolte, se non appositamente convocati, in occasione della loro prima convocazione utile.

Lo status di socio si acquista con l'iscrizione nel Libro degli Associati.

È esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

Tutti i soci hanno il diritto di frequentare i locali dell'associazione e di partecipare a tutte le iniziative ed alle attività dalla stessa organizzate.

Ciascun socio ha inoltre diritto di partecipare all'assemblea e all'elettorato attivo e passivo. Per gli associati di minore età, il diritto di voto è esercitato per il tramite dei soggetti che hanno la responsabilità genitoriale sugli stessi.

Ciascun socio ha diritto ad esaminare i libri sociali, previa richiesta scritta al Consiglio Direttivo.

Art. 22 - Composizione del Consiglio Direttivo

L'Associazione è amministrata da un Consiglio d'Amministrazione composto da tre a sei membri eletti dall'Assemblea dei Soci, per la durata di tre anni. La maggioranza dei membri eletti nel Consiglio Direttivo deve possedere la qualifica di socio o essere indicata dagli enti giuridici associati.

In caso di dimissioni o di decesso di uno o più consiglieri, nei limiti di 1/3 del numero complessivo e sempre che il numero minimo di componenti sia mantenuto, il Consiglio non decade e si considera ugualmente validamente costituito.

Nel caso di dimissioni o decesso di più di 1/3 dei componenti, l'intero Consiglio decade ed occorre indire una nuova elezione in Assemblea.".

- 2) Di autorizzare l'organo direttivo a provvedere alle pubblicazioni di legge del presente verbale e dello statuto, con facoltà di introdurre quelle modifiche che fossero eventualmente richieste dalle Autorità competenti.

Il Presidente mi chiede di allegare il testo integrale dello statuto sociale, nella sua redazione aggiornata alle modificazioni sopra deliberate, testo che viene allegato al

presente atto sotto la **lettera "A"**, al fine dei depositi di legge.

Dopo di che nulla più essendovi da deliberare la seduta è tolta alle ore undici e venticinque circa.

Omissa la lettura di quanto allegato per espressa rinuncia fattane dal Presidente.

Il presente verbale viene da me notaio sottoscritto alle ore undici e ventisei di questo giorno otto luglio duemilaventidue.

Scritto con sistema elettronico da persona di mia fiducia e da me notaio completato a mano, consta il presente atto di sei fogli per undici pagine non complete.

F.to Diego Apostolo Notaio

Allegato "A" al n. 2399/1923 di Repertorio

STATUTO

Titolo I - DENOMINAZIONE, SEDE, DURATA, SCOPI E ATTIVITA'

Art. 1 - Denominazione

È costituita l'Associazione "REA, Reagire alla violenza" iscritta nel Registro Unico Nazionale degli Enti del Terzo Settore la denominazione diverrà: "Associazione REA ETS".

Art. 2 - Finalità

L'Associazione è costituita per il perseguimento senza scopo di lucro di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale, di attività di interesse generale.

L'Associazione opererà come Ente del Terzo Settore ai sensi e per gli effetti della Legge 106/2016 e del Decreto Legislativo 117/2017.

L'Associazione manterrà nella propria denominazione e in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione, rivolta al pubblico, la locuzione "Ente del Terzo Settore" o l'acronimo "ETS".

Art. 3 - Durata

L'Associazione è istituita senza limiti di durata.

Lo scioglimento dell'Associazione è disciplinato dalla legge, fermo quanto oltre previsto nel presente Statuto.

Art. 4 - Sede e altri uffici

L'associazione ha sede in Milano.

Il cambio di indirizzo, nell'ambito della circoscrizione territoriale nella quale è posta la sede legale non comporta una modifica statutaria; resta comunque fermo l'obbligo di comunicazione al Registro Unico del Terzo Settore.

Il trasferimento della sede legale all'interno di altro Comune, diverso da quello indicato in Statuto, costituisce modifica statutaria.

Il Consiglio di Amministratore può istituire, sia in Italia che all'estero, sedi secondarie, uffici operativi o di rappresentanza, a fini di promozione e sviluppo dell'attività dell'Associazione e di incremento della necessaria rete di relazioni, nazionali ed internazionali, a supporto delle attività dell'Associazione.

Art. 5 - Attività di interesse generale

L'Associazione svolge la propria attività nei settori riguardanti la prevenzione della violenza contro le donne e i minori, attraverso l'attivazione di servizi e progetti volti al contrasto della violenza di genere in tutte le sue forme, in rete con altre Istituzioni e Associazioni presenti sul territorio nazionale e internazionale. Per il raggiungimento delle predette finalità, l'Associazione eserciterà in via esclusiva o principale le seguenti attività di interesse generale, così come previste dall'art. 5 del DLgs 117/2017:

- a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;
- b) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- c) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281;
- d) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;
- e) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- f) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
- g) cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125, e successive modificazioni;
- h) servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n. 106;
- i) alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;
- j) accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;
- k) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro,

beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività' di interesse generale a norma del presente articolo;

- l) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;
- m) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;
- n) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.

L'associazione, quindi, potrà promuovere, a titolo esemplificativo e non esaustivo, nell'ambito delle attività di interesse generale:

- promozione di politiche di inclusione di genere volte a sostenere una visione democratica e paritaria della società a partire dal riconoscimento del ruolo che il patriarcato ha avuto nella società moderna e del conseguente sbilanciamento nel rapporto tra donne e uomini;
- attività di informazione e sensibilizzazione per la prevenzione della violenza sulle donne attraverso eventi, conferenze e dibattiti;
- attività di informazione e sensibilizzazione per la prevenzione della violenza sulle donne attraverso interventi nelle scuole e percorsi di legalità
- attività di informazione e sensibilizzazione per la prevenzione della violenza sulle donne attraverso campagne di comunicazione;
- attività di informazione e sensibilizzazione per la prevenzione delle molestie sul luogo di lavoro, nonché di ogni forma di discriminazione in tema di pari opportunità;
- attività di informazione e sensibilizzazione per la prevenzione della violenza assistita delle vittime minori di età;
- attività di supporto, assistenza e accompagnamento delle donne e dei minori, vittime di violenza;
- con riferimento alla "Parental Alienation Syndrom" e tutti i costrutti affini e derivati che comportano la responsabilità diretta di uno dei due genitori per il rifiuto di un minore a vedere l'altro:
 - a. attività di promozione di campagne di comunicazione e analisi di tali costrutti a livello nazionale ed internazionale;

- b. istituzione di un osservatorio e di un archivio di dati sui casi in oggetto;
- c. attività di sostegno, assistenza e accompagnamento delle donne accusate, attraverso azioni positive;
- d. attività di promozione di politiche di public advocacy contro l'utilizzo di tale pratica;
- Istituzione di un osservatorio sull'applicazione della legge 54 del 2006 sull'affido condiviso e relativi impatti sui minori soprattutto ma non solo nei casi di violenza.
- attività volte alla tutela della legalità;
- attività volte alla tutela e alla promozione dell'etica nei giovani e all'interno delle imprese e delle professioni;
- attività volte all'istruzione e alla formazione delle risorse umane;
- attività volte alla tutela e alla promozione del diritto allo studio dei giovani;
- attività volte all'assistenza, al rafforzamento e allo sviluppo istituzionale e municipale:
- attività volte alla lotta al degrado ambientale e sociale;
- attività volte alla tutela e alla valorizzazione della natura e dell'ambiente;
- attività volte alla salvaguardia dei diritti umani e alla tutela dei diritti civili;
- attività volte alla tutela dell'infanzia;
- attività volte alla e allo sviluppo della condizione femminile;
- attività volte allo sviluppo delle nuove tecnologie e delle applicazioni telematico-informatiche;
- attività volte allo sviluppo dei servizi di base.

Art. 6 - Attività diverse

L'Associazione può svolgere attività diverse, secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, secondo i criteri e limiti previsti dalla normativa vigente, anche mediante l'utilizzo di risorse volontarie e gratuite. L'organo deputato all'individuazione delle attività diverse che l'associazione potrà svolgere è il Consiglio Direttivo.

L'Associazione potrà svolgere le proprie attività anche mediante forme di collaborazione con altri enti pubblici e/o privati (fondazioni, associazioni riconosciute o non) aventi scopi istituzionali corrispondenti o complementari a quelli dell'Associazione (di seguito, gli "Enti") o a tal fine individuati dal Consiglio Direttivo. L'Associazione potrà sostenere l'attività svolta dagli Enti assumendo le iniziative ritenute opportune coerentemente ai propri fini istituzionali e, in tale esclusivo ambito, effettuare contributi o erogazioni di danaro a supporto di singoli

progetti che siano strumentali o funzionali al raggiungimento degli scopi dell'Associazione.

L'Associazione può collaborare ad iniziative pubbliche o private e con altri enti, in qualsiasi forma giuridica costituiti od organizzati, che operino con analoghi scopi, in Italia o all'estero e può stabilire opportune forme di collegamento, partecipazione e collaborazione.

L'Associazione potrà pertanto addivenire ad ogni opportuno accordo o convenzione con enti e persone, fisiche e giuridiche, italiani e stranieri che a qualsiasi titolo abbiano interessi simili agli scopi ed alle attività della Associazione.

L'Associazione, per un più efficiente svolgimento delle attività di cui all'art. 5 del presente Statuto, potrà istituire fondazioni o partecipare ad associazioni o società, purché dette iniziative siano non prevalenti e strumentali al raggiungimento degli scopi istituzionali della Associazione.

Per il perseguimento delle proprie finalità, l'Associazione potrà partecipare a bandi di gara indetti da Enti Pubblici.

Art. 7 - Volontariato e attività di volontariato

Nell'ambito dell'esercizio delle attività di cui ai precedenti articoli 5 e 6 del presente Statuto, l'Associazione potrà avvalersi di volontari, il tutto in conformità alle disposizioni dell'art. 17 del DLgs 117/2017.

I volontari che svolgono attività di volontariato in modo non occasionale sono iscritti in un apposito registro.

Ai volontari possono essere rimborsate dall'Ente soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo.

I volontari vengono assicurati contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

Titolo II - VIGILANZA, PATRIMONIO, ENTRATE, ESERCIZIO FINANZIARIO

Art. 8 - Patrimonio

Il patrimonio dell'Associazione è costituito:

- a) dai beni mobili ed immobili di proprietà dell'Associazione;
- b) da erogazioni, donazioni o lasciti;
- c) da fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio.

L'Associazione può altresì svolgere attività di raccolta fondi ai sensi dell'art. 7 del DLgs 117/2017 al fine di finanziare le attività di interesse generale, sotto qualsiasi forma, anche in forma organizzata e continuativa e mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando

risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico ed in conformità al disposto legislativo.

Il Patrimonio dell'Associazione sarà utilizzato esclusivamente per lo svolgimento delle attività previste nel presente Statuto ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Art. 9 - Esercizio sociale e bilancio

L'esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.

Entro 90 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale il Consiglio Direttivo deve redigere il bilancio di esercizio, formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale e dalla relazione di missione, nonché, ove ritenuto opportuno e/o quando previsto dalla legge, dal bilancio sociale, da sottoporre all'Assemblea degli associati entro 120 giorni per la definitiva approvazione. Nella relazione di missione il Consiglio Direttivo dovrà documentare il carattere secondario e strumentale delle attività diverse eventualmente svolge.

Qualora particolari esigenze lo richiedano, la delibera sull'approvazione del bilancio consuntivo può essere adottata entro centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio.

L'Associazione deve pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo e ai dirigenti.

Oltre al bilancio consuntivo, deve essere predisposto, ed approvato a cura del Consiglio Direttivo, entro il mese di dicembre dell'anno precedente, anche un bilancio preventivo.

Art. 10 - Divieto di distribuzione degli utili

Eventuali utili o avanzi di gestione sono impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle a esse direttamente connesse. È vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili, avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Art. 11 - Libri sociali obbligatori

Oltre alle scritture contabili obbligatorie, l'Associazione dovrà tenere:

- a) il libro degli associati o aderenti;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;

- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;
- d) il libro delle adunanze dell'organo di controllo;
- e) il libro di eventuali altri organi sociali.

I libri sociali obbligatori sono tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono, tranne i libri di cui alla lettera a) e b), custoditi dal Consiglio Direttivo.

Titolo III - SOCI

Art. 12 - Ammissione

Possono far parte dell'associazione persone fisiche che diano pieno affidamento per l'attuazione dei programmi statutari e che condividano le ispirazioni di fondo che animano l'associazione.

L'adesione all'associazione è volontaria.

Il riconoscimento della qualifica di socio si acquisisce a seguito di apposita delibera del Consiglio Direttivo a suo insindacabile giudizio ed è comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati. Nel caso in cui il Consiglio Direttivo rigetti la domanda di ammissione, questi deve comunicare il rigetto al diretto interessato entro sessanta giorni dandone esauritive motivazioni.

L'interessato che ha proposto la domanda può entro sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea, incaricato di deliberare sulle domande non accolte, se non appositamente convocati, in occasione della loro prima convocazione utile.

Lo status di socio si acquista con l'iscrizione nel Libro degli Associati.

È esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

Tutti i soci hanno il diritto di frequentare i locali dell'associazione e di partecipare a tutte le iniziative ed alle attività dalla stessa organizzate.

Ciascun socio ha inoltre diritto di partecipare all'assemblea e all'elettorato attivo e passivo. Per gli associati di minore età, il diritto di voto è esercitato per il tramite dei soggetti che hanno la responsabilità genitoriale sugli stessi.

Ciascun socio ha diritto ad esaminare i libri sociali, previa richiesta scritta al Consiglio Direttivo.

Art. 13 - Diritti e doveri dei soci

Tutti i soci sono tenuti:

- a) all'osservanza del presente statuto, del relativo regolamento d'attuazione, degli altri eventuali regolamenti interni e di tutte le delibere assunte dagli organi sociali nel rispetto delle disposizioni statutarie;
- b) a frequentare l'associazione, collaborando con gli organi sociali per la realizzazione delle finalità

associative;

- c) a non attuare iniziative che si rivelino in contrasto con le ispirazioni che ne animano l'attività;
- d) al pagamento della quota associativa annuale e delle altre quote richieste per la partecipazione a determinate iniziative, secondo le modalità ed i termini fissati dal Consiglio.

La quota associativa non è in alcun modo ripetibile.

Art. 14 - Perdita della qualifica di socio

La qualità di socio si perde per recesso, esclusione o morte. Ciascun socio può recedere liberamente senza oneri.

È escluso il socio che non accetti più i fini statuari o danneggi l'Associazione o comunque non operi in conformità alle norme del presente statuto e alle deliberazioni regolarmente prese dagli organi sociali. In questo caso di perdita della qualità di socio l'accertamento di essa spetta al Consiglio. Il socio espulso ha facoltà di ricorrere in Assemblea entro sessanta (60) giorni dal provvedimento.

In caso di controversia su questioni relative a diritti ed obblighi degli associati, è garantita la facoltà di adire il Collegio dei probiviri e di presentare controdeduzioni scritte o verbali, in fase preventiva rispetto all'assunzione di qualsiasi provvedimento sanzionatorio. Il Collegio dei probiviri, dopo aver tentato la composizione della controversia, valuta la sussistenza dei presupposti per l'inoltro in Assemblea della proposta di provvedimento a carico del socio e comunica al Consiglio d'amministrazione l'esito di tale valutazione.

Art. 15 - Risoluzione delle controversie

Tutte le eventuali controversie sociali tra associati e tra questi e l'Associazione o suoi organi saranno sottoposte alla competenza dell'Organo di controllo, ove nominato, che giudicherà pro bono et aequo senza formalità di procedure, fatti salvi i casi in cui la legge prescrive obbligatoriamente la competenza dell'autorità giudiziaria ordinaria.

Titolo IV - ORGANI ASSOCIATIVI

Art. 16 - Organi sociali

Sono organi dell'Associazione:

- L'Assemblea dei soci;
- Il Consiglio Direttivo;
- Il Presidente;
- L'Organo di Controllo.

TITOLO V - L'ASSEMBLEA

Art. 17 - L'assemblea

L'Assemblea dei soci è l'organo sovrano dell'associazione.

L'assemblea può essere convocata in prima o seconda convocazione.

I soci sono convocati in Assemblea dal Consiglio almeno due volte all'anno mediante comunicazione scritta inviata con

lettera raccomandata con ricevuta di A/R, telefax o invio di lettera e-mail, diretta a ciascun socio, contenente l'ordine del giorno, almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

L'Assemblea può pure essere convocata su domanda firmata da almeno un decimo dei soci in regola con il pagamento della quota associativa, a norma dell'articolo 20 C.C.

L'assemblea deve essere convocata in Italia, anche fuori dalla sede sociale.

Art. 18 - Competenze dell'assemblea

All'Assemblea sono in ogni caso riservate le seguenti delibere:

- Nomina e revoca dei componenti degli organi sociali;
- Nomina e revoca, quando previsto, del soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- Approvazione del bilancio consuntivo;
- Approvazione del bilancio preventivo;
- Approvazione del bilancio sociale;
- Delibera e promozione di azioni di responsabilità nei confronti degli organi sociali;
- Esclusione degli associati;
- Modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- Approvazione del regolamento dei lavori assembleari, ove previsto;
- Scioglimento, trasformazione, fusione o scissione;
- Ogni altra delibera attribuita dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo Statuto.

Art. 19 - Partecipazione all'assemblea

Hanno diritto di intervenire all'Assemblea tutti gli associati in regola col pagamento della quota annua di associazione. Si applica l'articolo 2373 del Codice Civile in quanto compatibile.

I soci possono farsi rappresentare in assemblea da chiunque, nell'osservanza del presente Statuto e della legge. La delega non può essere conferita ai membri degli organi amministrativi, di controllo o ai dipendenti dell'Associazione, ai sensi dell'art. 2372, quinto comma, del Codice Civile.

La delega deve risultare da atto scritto. Ogni delegato potrà ricevere un massimo di tre deleghe.

La partecipazione all'Assemblea può avvenire mediante mezzi di telecomunicazione ovvero con espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

Art. 20 - Modalità di svolgimento dell'assemblea

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo; in sua mancanza l'assemblea nomina il proprio presidente.

L'Assemblea nomina un segretario e, se lo ritiene il caso, due scrutatori. Spetta al presidente dell'assemblea di

constatare la regolarità delle deleghe, ove previste, ed in genere il diritto d'intervento nell'assemblea. Delle riunioni dell'Assemblea si produce processo verbale firmato dal Presidente, dal segretario ed eventualmente dagli scrutatori.

Art. 21 - Validità dell'assemblea e modalità di voto

Le assemblee sono validamente costituite e deliberano con le maggioranze previste dagli artt. 20 e 21 C.C., ovvero:

- In via ordinaria le deliberazioni dell'assemblea sono prese a maggioranza di voti e con la presenza di almeno la metà degli associati. In seconda convocazione l'assemblea è valida qualunque sia il numero degli intervenuti;
- In via straordinaria le deliberazioni dell'assemblea richiederanno la presenza di almeno tre quarti degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio sarà invece necessario il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

TITOLO VI - AMMINISTRAZIONE

Art. 22 - Composizione del Consiglio Direttivo

L'Associazione è amministrata da un Consiglio d'Amministrazione composto da tre a sei membri eletti dall'Assemblea dei Soci, per la durata di tre anni. La maggioranza dei membri eletti nel Consiglio Direttivo deve possedere la qualifica di socio o essere indicata dagli enti giuridici associati.

In caso di dimissioni o di decesso di uno o più consiglieri, nei limiti di 1/3 del numero complessivo e sempre che il numero minimo di componenti sia mantenuto, il Consiglio non decade e si considera ugualmente validamente costituito.

Nel caso di dimissioni o decesso di più di 1/3 dei componenti, l'intero Consiglio decade ed occorre indire una nuova elezione in Assemblea.

Art. 23 - Il Presidente

Il Consiglio nomina nel proprio seno il Presidente.

Nessun compenso è dovuto ai membri del Consiglio.

Art. 23-bis - Rappresentanza

La rappresentanza generale dell'Associazione spetta al Presidente del Consiglio Direttivo.

Art. 24 - Funzionamento del Consiglio Direttivo

Il Consiglio si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o quando ne sia fatta richiesta da almeno tre dei suoi membri e comunque due volte all'anno per deliberare in ordine al consuntivo ed al preventivo ed alle quote sociali.

La convocazione deve avvenire mediante comunicazione scritta a ciascun componente, contenente l'ordine del giorno, almeno tre giorni prima di quello fissato, salvo i casi di urgenza

per i quali è sufficiente il preavviso di 1 giorno.

Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio e il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente. Il Consiglio è presieduto dal Presidente, in sua assenza i consiglieri nominano un presidente di turno tra i presenti.

È ammessa la possibilità che le riunioni del Consiglio Direttivo si svolgano con interventi dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede; in tal caso è necessario (e se ne dovrà dare atto nei relativi verbali) che:

- a) sia consentito al Presidente, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare l'identità e la legittimazione ad intervenire di tutti gli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- c) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti;
- d) siano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il Presidente e il soggetto verbalizzante, di cui dovrà essere dato atto nei relativi verbali.

Le decisioni del Consiglio Direttivo, nei limiti previsti dalla legge, possono anche essere adottate mediante consultazione scritta, ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto, a condizione che:

- sia assicurato a ciascun amministratore il diritto di partecipare alla decisione e sia assicurata a tutti gli aventi diritto adeguata informazione;
- dai documenti sottoscritti dagli amministratori risultino con chiarezza l'argomento oggetto della decisione ed il consenso alla stessa, da parte della maggioranza degli amministratori in carica o dalla diversa maggioranza richiesta dalla legge per specifiche decisioni;
- siano trascritte senza indugio le decisioni nel libro delle decisioni degli amministratori e sia conservata agli atti della società la relativa documentazione;
- sia concesso ad almeno due amministratori di richiedere l'assunzione di una deliberazione in adunanza collegiale.

Art. 25 - Competenze del Consiglio Direttivo

Il Consiglio è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, fatti salvi i compiti demandati, per legge o per statuto, all'Assemblea dei soci.

In particolare, è compito del Consiglio Direttivo:

- deliberare circa l'ammissione degli associati e, nel caso, motivarne il rigetto;
- predisporre le bozze del bilancio di esercizio ed eventualmente del bilancio sociale di cui all'articolo 14, documentando il carattere secondario e strumentale di eventuali attività diverse svolte;
- individuare le eventuali attività diverse, secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale;
- stabilire i criteri per i rimborsi ai volontari e agli associati per le spese effettivamente sostenute per le attività svolte a favore dell'Associazione;
- compiere tutti gli atti e le operazioni per la corretta amministrazione dell'Associazione che non siano spettanti all'Assemblea.

Il Consiglio compila il Regolamento per il funzionamento dell'Associazione, la cui osservanza è obbligatoria per tutti gli associati.

Il Consiglio può delegare ad uno o più dei suoi membri proprie attribuzioni, nei limiti di legge e nell'ambito dei principi e degli indirizzi generali fissati dall'Assemblea.

Il Consiglio può nominare Commissioni di consulenza o Comitati scientifici composti da personalità che si siano particolarmente distinte nei campi della vita sociale, della cultura e dell'arte o che possano con il loro consiglio favorire il raggiungimento dei fini statutari.

Il Presidente rappresenta l'Associazione nei confronti dei terzi o in giudizio, cura l'esecuzione dei deliberati dell'assemblea e l'esecuzione dei deliberati del Consiglio.

TITOLO VI - L'ORGANO DI CONTROLLO

Art. 26 - Collegio dei Revisori Legali dei conti

Ove nominato dall'Assemblea o nel caso dei superamenti dei limiti di cui all'art. 30 del DLgs 117/2017, l'Associazione ha quale organo di controllo un Collegio di Revisori legali dei conti, avente qualifica di revisore dei conti, composto di tre membri. I componenti sono scelti tra gli iscritti negli albi professionali individuati dal Ministro della Giustizia o fra i professori universitari o professionisti esperti in materie economiche o giuridiche. Ai componenti dell'organo di controllo si applica l'articolo 2399 del codice civile.

I componenti del Collegio dei Revisori dei Conti possono partecipare sia alle riunioni dell'assemblea sia alle

riunioni del Consiglio Direttivo e possono procedere in qualsiasi momento ad atti di ispezione e di controllo.

Il Collegio dei Revisori dei Conti dura in carica per tre esercizi, con scadenza alla data della riunione del Consiglio Direttivo convocata per l'approvazione del bilancio. I componenti del Collegio dei Revisori sono rieleggibili.

Il Collegio dei Revisori dei Conti - salvo la prima nomina effettuata in sede di atto costitutivo - è eletto dall'Assemblea.

Il Collegio dei Revisori dei Conti svolge anche funzione di revisione legale dei conti e pertanto (i) accerta la regolare tenuta delle scritture contabili dell'Associazione, (ii) esamina i rendiconti economici e finanziari, (iii) redige apposite relazioni, inclusa la relazione annuale che correda il bilancio consuntivo ed il bilancio preventivo, (iv) ed effettua verifiche di cassa.

Il Collegio dei Revisori dei Conti inoltre vigila (i) sull'osservanza della legge e dello Statuto, (ii) sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e (iii) sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato e sul suo concreto funzionamento (iv) sull'osservanza delle finalità solidaristiche e di utilità sociale dell'Associazione e (v) attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'art. 14 del DLgs 117/2017.

In particolare, può formulare proposte al Consiglio Direttivo in materia di assetti organizzativi, amministrativi e contabili.

TITOLO VII - MEZZI FINANZIARI

Art. 27 - Entrate

Le entrate dell'associazione sono costituite:

- a) dalle quote sociali;
- b) da ogni altra entrata che concorra ad incrementare l'attivo sociale.

TITOLO VIII - SCIoglimento

Art. 28 - Scioglimento

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45, comma 1, del DLgs 117/17 e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore secondo le disposizioni statutarie o dell'organo sociale competente o, in mancanza, alla Associazione Italia Sociale. Il parere è reso entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta che l'ente interessato è tenuto a inoltrare al predetto Ufficio con raccomandata a/r o secondo le disposizioni previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, decorsi i quali il parere si intende reso positivamente. Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità dal parere sono

nulli.

TITOLO IX - NORMA DI RINVIO

Art. 29 - Rinvio

Per quanto non previsto dal presente Statuto valgono le norme vigenti in materia di Enti del Terzo settore e, in particolare alla legge 6 giugno 2016, n. 106 e al DLgs 3 luglio 2017, n. 117 e successive modifiche e integrazioni e, per quanto in esse non previsto e ove compatibili, le norme del Codice Civile.

F.to Diego Apostolo Notaio

Certificazione di conformità di copia digitale a originale analogico

(art.22, comma 1, d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 art. 68 – ter,
legge 16 febbraio 1913, n. 89)

Certifico io sottoscritto Avv. Diego Apostolo, Notaio in Opera, iscritto nel Ruolo del Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Milano, Busto Arsizio, Lodi, Monza e Varese mediante apposizione al presente file della mia firma digitale (dotata di Certificato di Vigenza fino al 4 marzo 2023, rilasciato dal Consiglio Nazionale del Notariato Certification Authority), e contenuta in un supporto informatico, è conforme al documento originale analogico nei miei rogiti, firmato a norma di legge.

Ai sensi dell'art. 22, d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, l'esecuzione e produzione della presente copia di documento analogico formata su supporto informatico, "sostituisce quella dell'originale".

Opera, via Stefano Piantadosi n. 4, otto luglio duemilaventidue.

File firmato digitalmente dal notaio Avv. Diego Apostolo



Firmato digitalmente da
DIEGO APOSTOLO
C: IT
O: DISTRETTO NOTARILE DI
MILANO:80052030154